CAMERA DEI DEPUTATI N. 3640

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PARRELLI

Norme per l'equiparazione funzionale ed economica tra i docenti universitari ed i dirigenti ospedalieri

Presentata il 30 aprile 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto, le figure giuridiche universitarie rispondono a finalità proprie della didattica e della ricerca, e peraltro la coesistenza nell'università di finalità aggiuntive – e comunque inscindibili – come l'attività assistenziale, ha reso necessario l'intervento del legislatore per dettare norme di equiparazione giuridica ed economica.

Tra tali norme giova ricordare l'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, perché, pur essendo tali articoli finalizzati a regolare la materia, in realtà hanno dimostrato la loro insufficienza, laddove non sono più rispondenti a mettere in relazione le tre figure universitarie (professore ordinario, professore associato, ricercatore ed equiparati) alle due figure ospedaliere ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, (dirigenti di II e di I livello).

A ciò si aggiunga che le norme di equiparazione, ben lungi dal raggiungere lo scopo, hanno prodotto una minore remunerazione dei docenti universitari ove le norme contenute nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, siano state applicate, annoverando nel trattamento complessivo di cui all'articolo 31 (che è pensionabile) anche le voci non pensionabili (come l'assegno aggiuntivo ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382). Ciò ha determinato un effetto perverso, per cui i professori ed i ricercatori a tempo pieno, cioè quelli maggiormente impegnati nella struttura universitaria, stanno subendo danni economici pesanti, mediante richiesta di ripetizioni di emolumenti liquidati. In relazione a tale situazione, il Consiglio di Stato, interpellato di recente in sede

consultiva, nel parere n. 233 del 1° marzo 1995, ha invitato il Governo ad intervenire in materia. Infine, nel recente contratto per il personale ospedaliero (provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 235 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1996) viene correttamente rilevato nella dichiarazione a verbale n. 9 la necessità di un « tempestivo intervento del Governo rivolto a definire l'equipollenza tra i due livelli della dirigenza medica del comparto sanità... ».

La presente proposta di legge è rivolta a dettare norme che rendono possibile l'equiparazione tra le figure dei professori di ruolo e dei ricercatori universitari e la dirigenza ospedaliera, nonché a mettere fine al contenzioso relativo alla applicazione dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

L'articolo 1, in considerazione del fatto che nell'ordinamento universitario esistono due ruoli (professore di ruolo, articolato in due fasce; ricercatori), equipara giuridicamente i professori ed i ricercatori, rispettivamente, ai dirigenti di II livello ed ai dirigenti di I livello.

L'articolo 2 detta le norme per la determinazione dei criteri economico-funzionali che consentano all'amministrazione delle aziende universitarie di regolare i rapporti all'interno dell'azienda.

L'articolo 3 detta norme eque di equiparazione economica, nel senso di prevedere un sistema di calcolo dal 1° gennaio 1995, che consenta una equiparazione effettiva (calcolo dell'assegno aggiuntivo al 50 per cento), nonché norme transitorie sul calcolo delle diverse indennità di cui al citato articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, variamente applicate sino al 31 dicembre 1994. Le date sono quelle intermedie nella validità del contratto ospedaliero (1° gennaio 1994-31 dicembre 1995), approvato con il citato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 1996.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Equiparazione dei professori universitari e dei ricercatori universitari alla dirigenza ospedaliera).

1. In relazione alla loro attività assistenziale i professori universitari di ruolo sono equiparati ai dirigenti di II livello di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. I ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del relativo ruolo ad esaurimento sono equiparati ai dirigenti di I livello.

2. Il servizio assistenziale prestato dai professori associati come dirigente di II livello e comunque in funzione apicale è valutabile nei concorsi ospedalieri come svolto nel II livello dirigenziale solo se in possesso dell'idoneità specifica.

ART. 2.

(Criteri per l'applicazione dell'equiparazione funzionale).

1. L'attività assistenziale in favore delle aziende universitarie od ospedaliere è svolta in base ad un protocollo tra il rettore dell'università e il direttore generale dell'azienda.

2. Il protocollo di cui al comma 1 stabilisce l'effettiva disponibilità di posizioni strutturate e stabilisce doveri e corrispettivi economici per gli impegni eccedenti l'impegno orario minimo stabilito dall'ordinamento universitario.

ART. 3.

(Norme transitorie di equiparazione economica).

1. Le indennità di equiparazione di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente

della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono ricalcolate dal 1º gennaio 1995 conteggiando come assegno extrastipendiale gli assegni aggiuntivi non pensionabili ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Le indennità di equiparazione di cui alla legge 16 maggio 1974, n. 200, e all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono ricalcolate, sino al 31 dicembre 1994, conteggiando per intero come assegno extrastipendiale gli assegni aggiuntivi di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, nel solo caso di mancata corresponsione dell'incentivazione per singoli progetti prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.